



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

**Deliberazione n.43
del 20.12.2023 ore 21.00**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU per anno d'imposta 2024.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	Luca Biagioni	P
2	Walter Zerbo	P
3	Anna Maria Massone	P
4	Cristiana Vacchina	P
5	Silvia Collini	P
6	Marianna Bagnasco	P
7	Gianbattistina Romagnollo	P
8	Giuseppe Sciuto	P
9	Armando Pallavicini	P
10	Gianfranco Pinzone	A
11	Alberto Carbone	A
12	Marcello Bocca	A
13	Rosario Junior Sestito	A

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Luca Biagioni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. CC n.43 del 20.12.2023 ad oggetto: Conferma aliquote e detrazioni IMU per anno d'imposta 2024.

Relaziona l'Assessore ai Tributi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione formulata dal Segretario comunale,

PREMESSO che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU, a decorrere dall'anno di imposta 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "BENI MERCE", così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

DATO ATTO CHE,

- a seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, è stata resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica "Gestione

IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto;

- l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto in questione, decorre dall'anno di imposta 2024;
- per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO CHE, durante la fase di sperimentazione dell'elaborazione del Prospetto, avviata dal Mef a metà ottobre 2023, i Comuni avevano riscontrato diverse criticità, tra cui l'assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti;

CONSIDERATO CHE, con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del D.L. n. 132/2023, è stato prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che con comunicato del 30.11.2023 , il Ministero dell'economia ha ufficialmente informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di l.c.l. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, confermate espressamente nel 2023, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21/04/2023 , con la quale sono stati esclusi i “BENI MERCE” esenti per legge dal 01/01/2022;

CATEGORIA CATASTALE	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2020
A10	uffici e studi privati	10,60
C1	negozi, bar, ristoranti, pizzerie	10,60

C3- C4	Laboratori per arti e mestieri, fabbricati sportivi non a scopo di lucro	10,60
B	Collegi, convitti, case di cura, magazzini per derrate alimentari, ecc...	10,60
D5	banche	10,60
Altri D	alberghi e capannoni produttivi	10,60
Scritture contabili		10,60
Abitazioni principali e relative pertinenze	A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da normativa	6,00
A e C/2-C/6-C/7 (seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali)	seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali, compresi immobili ATC	9,7
A e C/2-C/6-C/7	Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito	7,00
Aree fabbricabili		10,60
Terreni agricoli		10,00
Fabbricati rurali uso strumentale ex comma 750		0,00
Beni merce ex comma 751	Dal 01/01/2022 sono esenti per legge	0,00
Detrazione per abitazione principale		€. 200,00

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare tali aliquote e detrazioni per l'anno 2024;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2022, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

– gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

– ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000,

Con i seguenti voti espressi per appello nominale:

Consiglieri presenti n. 9

Astenuti n. zero

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. zero

DELIBERA

1. di confermare per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU:

CATEGORIA CATASTALE	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2024
A10	uffici e studi privati	10,60
C1	negozi, bar, ristoranti, pizzerie	10,60
C3- C4	Laboratori per arti e mestieri, fabbricati sportivi non a scopo di lucro	10,60
B	Collegi, convitti, case di cura, magazzini per derrate alimentari, ecc...	10,60
D5	banche	10,60
Altri D	alberghi e capannoni produttivi	10,60
Scritture contabili		10,60
Abitazioni principali e relative pertinenze	A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da normativa	6,00
A e C/2-C/6-C/7 (seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali)	seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali, compresi immobili ATC	9,7
A e C/2-C/6-C/7	Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito	7,00
Aree fabbricabili		10,60
Terreni agricoli		10,00
Fabbricati rurali uso strumentale ex comma 750		0,00
Beni merce ex comma 751	Dal 01/01/2022 sono esenti per legge	0,00
Detrazione per abitazione principale		€. 200,00

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

E successivamente,
con votazione favorevole dal medesimo esito, espressa per appello nominale, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.18 agosto 2000 n.267.



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143609411 - fax 0143609499
segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it - info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
www.comune.serravalle-scrivia.al.it

AREA TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 163 del 18.12.2023

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU per anno d'imposta 2024.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta Nobile)

Lì 18.12.2023

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 18.12.2023

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta Nobile)

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano Walter Zerbo	Il Presidente Luca Biagioni	Il Segretario Comunale (Dott.ssa Nobile Roberta)
--	--------------------------------	---



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme di pubblicazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 17.01.2024 al 31.01.2024

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nobile Roberta)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 17.01.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nobile Roberta)

ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 27.01.2024 essendo stata pubblicata a far data dal 17.01.2024.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nobile Roberta)
